

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Il giorno 20 del mese di Novembre dell'anno 2008 in Brolo, via Tomasi di Lampedusa 22, alle ore 17.00 si sono riuniti i seguenti Signori:

- 1) Melisa Scolaro, nata a Brolo, e residente a Brolo, via Libertà, n. 23, professione studentessa, C.F. SCLMLS81D62B198P, cittadina italiana.
- 2) Antonio Traviglia, nato a Messina, e residente a Brolo, via Trento, n. 144, professione odontotecnico, C.F. TRVNTN80L12F158, cittadino italiano.
- 3) Pierluigi Gammeri, nato a Sant' Agata di Militello, e residente a Brolo, via Tomasi di Lampedusa, n.22, professione architetto, C.F. GMMPLG83C28I199A, cittadino italiano.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Melisa Scolaro, che a sua volta nomina il Sig. Pierluigi Gammeri, Segretario della riunione ed estensore del presente verbale.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione di una Associazione di promozione sociale e dà lettura dello Statuto.

I componenti di comune accordo, dopo ampia ed esaustiva discussione, convengono e stabiliscono quanto segue:

- A. Essi dichiarano di costituire, come in effetti costituiscono, una associazione di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 sotto la denominazione Associazione " SAK BE".
- B. L'Associazione ha sede in Brolo (ME), via Tomasi di Lampedusa n°22. Il Consiglio Direttivo potrà sempre variare o trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso comune;
- C. Essi dichiarano di approvare lo Statuto sociale, che allegato sotto la lettera (A) fa parte integrante del presente Atto costitutivo;
- D. In deroga alle norme statutarie:
 - I. Quale Presidente dell'Associazione per il primo triennio viene nominata Melisa Scolaro, il quale ai sensi dell'art. dello Statuto presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.
 - II. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio, oltre che dal presidente dell'Associazione, come sopra specificato, è composta da: Pierluigi Gammeri. (Vice Presidente e Segretario), Antonio Traviglia (Tesoriere).
 - III. La quota associativa per la costituzione è fissata in euro 100, da versarsi in unica soluzione al momento della sottoscrizione.

Lettera A

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile e dalla legge 7 dicembre 2000 n.383, l'Associazione di promozione sociale sotto la denominazione <SAK BE>, con durata illimitata nel tempo.

Articolo 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione di promozione sociale ha sede legale in Brolo (ME).

Il Consiglio Direttivo potrà sempre variare o trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso comune.

I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non costituiscono modifiche statutarie.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

Articolo 3 - Lo scopo

L'Associazione di promozione sociale ha il fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- *attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;*
- *sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;*
- *tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;*
- *ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;*
- *diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;*
- *sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;*
- *tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;*
- *conseguimento di altri scopi di promozione sociale.*

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- **Attività culturali:** convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, tavole rotonde, congressi, mostre, inchieste, organizzazione e gestione di fiere.
- **Attività ricreative:** teatro e trattenimenti musicali sia da parte degli associati che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezioni di film e documentari, promuovere viaggi e soggiorni turistici per gli associati.
- **Attività di formazione:** istituzione di gruppi di studio e di ricerca, corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero.
- **Attività sportive:** promozione di attività sportive e creazioni di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'Associazione.
- **Attività editoriale:** pubblicare riviste, compact disk e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo, che potrebbe essere venduto in occasione di feste e celebrazioni, insieme ad altri beni realizzati dagli stessi associati;

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 4 - I mezzi economici

L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- iniziative promozionali;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Articolo 5 - I soci

Sono ammessi a partecipare all'Associazione di promozione sociale tutte le persone (uomini e donne) che:

- accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
- condividano gli scopi dell'Associazione;
- si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Due sono le categorie di soci:

- soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci effettivi sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.

Articolo 6 – Ammissione

Tutti i soci devono condividere le finalità dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi, secondo le competenze statutarie.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo

Articolo 7 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

- di eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli stessi organi sociali;
- di informazione e di controllo.

L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso:

- ai documenti;
- alle delibere assembleari;
- ai bilanci e ai rendiconti;
- ai registri dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Articolo 8 - I doveri dei soci

I membri dell'Associazione di promozione sociale svolgeranno la propria attività nell'Associazione:

- in modo personale;
- in modo volontario e gratuito senza fini di lucro;
- in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 9 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. I soci sono altresì dichiarati decaduti, se alla chiusura dell'anno sociale non rinnovano l'iscrizione o nel caso in cui senza giustificato motivo si rendano in qualche modo morosi nei confronti dell'Associazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati.
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le decisioni adottate dagli organi sociali;
 - b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
- per decesso;
- per indegnità (la indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

Il recesso del socio dall'Associazione di promozione sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al Presidente dell'Associazione.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera, fax o email allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

I soci receduti, decaduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, nel caso in cui i membri del Collegio Sindacale siano scelti fra i non soci, in virtù di particolari requisiti professionali dagli stessi posseduti, l'Assemblea potrà stabilire un compenso per i membri effettivi.

Articolo 11 - L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi.

L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente;
- mediante avviso scritto (lettera, fax o e-mail) da inviare agli associati almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Gli avvisi di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;
- l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, oltretutto nella sede sociale, in tutto il territorio dell'Unione Europea.

La presenza alle riunioni dell'Assemblea dei soci può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, salvo richiesta al Presidente.

Le decisioni dei soci possono essere adottate, anche, mediante consultazione scritta (lettera, fax o e-mail) o consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 12 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 13;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relative alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il regolamento interno e le eventuali modifiche dello stesso;
- approvare il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma annuale dell'Associazione.

Le decisioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le decisioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Articolo 13 - L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e con decisione deliberata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
- b) decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 19;
- c) nomina uno o più liquidatori.

Le decisioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria, che ne determina ad ogni rinnovo il numero dei componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra i soci maggiorenni.

Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Sono ritenuti decaduti i consiglieri che per ingiustificato motivo non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni o di revoca o di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, questi saranno sostituiti dall'Assemblea, la quale potrà anche variare il numero membri nel corso del triennio.

I consiglieri eletti ai sensi del comma precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Le dimissioni del Presidente e/o della maggioranza dei consiglieri comportano il rinnovo di entrambi gli organi.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario annuale;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente statuto
- f) fissare i contributi ordinari (quota associativa annuale) ed i contributi straordinari.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente, oltretutto nella sede sociale, potrà convocare il Consiglio Direttivo in tutto il territorio dell'Unione Europea.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea), il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più membri.

Il Consiglio Direttivo determina il contenuto della delega, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Gli organi delegati non sono investiti della rappresentanza dell'Associazione, se non espressamente concessa dal Presidente.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio Direttivo e al Collegio Sindacale, se costituito, ogni 6 mesi sul generale andamento dell'attività associativa, sulla sua gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensione o caratteristiche.

La predisposizione ed approvazione del progetto di rendiconto economico-finanziario annuale non è delegabile.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti ad agire in modo informato, essi possono chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'Associazione.

La presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, salvo richiesta al Presidente.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate, anche, mediante consultazione scritta (lettera, fax o e-mail) o consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai componenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 15 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria fra i suoi componenti maggiorenni.

Resterà in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Se lo ritiene opportuno, può attribuire ai membri del Consiglio Direttivo la rappresentanza legale dell'Associazione per lo svolgimento delle attribuzioni loro delegate.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Articolo 16 - Rendiconto economico-finanziario annuale

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale.

Il Consiglio Direttivo predisporre il rendiconto economico-finanziario annuale che contiene le entrate e le uscite relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile; il rendiconto economico-finanziario annuale deve essere depositato nella sede dell'Associazione sette giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per tre anni una documentazione scritta.

Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'ente nello statuto.

Articolo 17 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Articolo 18 – Collegio Sindacale

Può essere costituito, all'occorrenza, con delibera dell'Assemblea ordinaria un Collegio Sindacale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci.

L'Assemblea ordinaria nomina fra i componenti effettivi il presidente.

Il Collegio Sindacale, se costituito, esamina i bilanci e li sottopone all'assemblea congiuntamente con il Consiglio Direttivo; verifica la contabilità in qualunque momento ne ravvisi la necessità.

Nel caso in cui i membri del Collegio Sindacale siano scelti fra i non soci, in virtù di particolari requisiti professionali dagli stessi posseduti, l'Assemblea potrà stabilire un compenso per i membri effettivi.

Articolo 19 - Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Le materie non contemplate dal presente Statuto, nonché gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività dell'Associazione, potranno essere disposte con regolamento interno.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.